

## **Tribunale per i Minorenni. Criteri di valutazione per i tramutamenti interni.**

*(Risposta a quesito del 20 dicembre 2001)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 20 dicembre 2001,

- vista la nota n. 2381 in data 22.11.2001 con cui il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Napoli chiede di conoscere:

- "se per la valutazione-comparazione da effettuarsi per il trasferimento interno, ai sensi della circolare P-24076 del 24.12.1999 punto 40, vada valutata la qualifica funzionale dei magistrati dal momento che questa ultima non sembra menzionata né alla lett. a) che fa riferimento alle attitudini in relazione alle funzioni effettivamente svolte dal magistrato, né alla lett. b), che si riferisce esclusivamente all'anzianità di ruolo, né alla lett. c) che si riferisce all'anzianità di ufficio";
- "se in riferimento alle attitudini debba guardarsi solo a quelle svolte negli ultimi quattro anni e se le stesse prevalgano o meno sull'anzianità di ruolo, non apparendo chiara l'interpretazione del punto 40, predetto capoverso 5";
- "se in caso di parità di attitudini prevalga l'anzianità di ruolo o quella di ufficio";

### **o s s e r v a**

Il paragrafo 40.1 della circolare sulle tabelle di organizzazione, per il biennio 2000/2001, prevede nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al trasferimento, che "il dirigente dell'ufficio applicherà, nella formulazione della relativa proposta, i seguenti criteri di valutazione, opportunamente integrati fra loro ed utilizzati in maniera coerente ed uniforme per tutte le proposte di variazione tabellare relative al medesimo ufficio:

- a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato nello specifico settore e da altre circostanze o elementi obiettivi comprovanti la particolare idoneità professionale dell'aspirante;
- b) anzianità nel ruolo;
- c) anzianità di servizio nell'ufficio".

Pertanto il punto 40.1 della circolare in questione prende in considerazione, ai fini dei tramutamenti interni, le attitudini, l'anzianità di ruolo e l'anzianità di servizio nell'ufficio, criteri che devono essere opportunamente integrati fra loro, senza fare alcun riferimento alla qualifica del magistrato.

L'ordine di preferenza nell'applicazione dei suddetti criteri è indicata dal richiamato paragrafo 40.1 della circolare.

La valutazione delle attitudini non soggiace ad alcun limite temporale dovendosi prendere in considerazione le esperienze maturate dal magistrato nell'intero arco della sua attività lavorativa.

Devesi ancora osservare che il punto 40.5 della circolare espressamente prevede che, a parità di attitudini, deve essere data la preferenza al magistrato avente maggiore anzianità di servizio nell'ufficio.

Infine, con riferimento al quesito sottoposto all'esame del Consiglio con nota del Presidente del Tribunale per i Minorenni n. 2414 in data 3.12.2001, si fa presente che il punteggio per la specificità delle funzioni minorili, anche requirenti, deve essere attribuito e la relativa misura è rimessa alla valutazione del dirigente dell'ufficio;

### **d e l i b e r a**

di rispondere come in parte motiva.